



REGIONE SICILIANA  
COMUNE DI REALMONTE  
PROVINCIA DI AGRIGENTO

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 29 Del registro Data 15/10/2012	Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione.
--	--

L'anno duemiladodici, il giorno quindici del mese di ottobre, con inizio alle ore 17:30, nella sala delle adunanze consiliari del comune di Realmonte, sita presso la sede municipale, convocato con appositi inviti, regolarmente notificati, si è riunito il civico consesso in seduta pubblica ordinaria di primo appello.

All'inizio della trattazione del presente punto dell'ordine del giorno della seduta, risultano:

Ord.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	SCIARRONE	Antonino (Presidente)	X	
2	BELLOMO	Fabio		X
3	MONACHINO	Alessandra	X	
4	INCARDONA	Pietro	X	
5	CELAURO	Rosalinda	X	
6	PIAZZA	Anna (Vice Presidente)	X	
7	PUTRONE	Calogero	X	
8	ARCURI	Melissa	X	
9	VACCARO	Felice	X	
10	GIARDINA	Calogero	X	
11	FRUMUSA	Maria	X	
12	SETTEMBRINO	Vincenzo	X	
13	FIORICA	Alfonso	X	
14	LATTUCA	Pasquale	X	
15	ARRIGO	Gloria		X

Consiglieri Assegnati 15 – in carica 15 -presenti 13 assente 2 ( Arrigo e Bellomo).  
Presiede la seduta il Dott. Antonino Sciarrone, in qualità di presidente del Consiglio Comunale.  
Assiste e partecipa il Segretario comunale Dott. Pietro Rizzo.  
Sono presenti altresì il Sindaco (Prof. Pietro Puccio) e gli Assessori Pilato, Fugallo e Aucello.



Si allontana il consigliere Bellomo.

#### IL PRESIDENTE

Passa alla trattazione del punto n. 6 avente per oggetto: "*Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione*" e procede alla lettura della proposta e del Regolamento.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione della proposta e la lettura del regolamento da parte del Presidente del Consiglio (durante la quale si allontana il consigliere Bellomo), si procede alla votazione degli artt. da 1 a 10 che vengono votati singolarmente ed approvati all'unanimità.

In merito all'art.11 il consiglio comunale esamina l'emendamento proposto dalla commissione consiliare e lo approva all'unanimità.

A seguito di votazione palese unanime.

#### DELIBERA

1. In parziale accoglimento dell'allegata proposta, di approvare l'allegato regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione, composto da undici articoli.



# COMUNE DI REALMONTE

(Provincia di Agrigento)

## Proposta di delibera CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.° del Reg. Gen.

Atto n.° 5 del 31/08/12 Reg. Int. Rag.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

L'anno duemilaDODICI, il giorno TRENTUNO del mese di AGOSTO in Realmonte presso la Sede Comunale.

### IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO che sulla presente determinazione:

- i responsabili degli uffici interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile dell'ufficio ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 53 comma 1 della L. n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni così come recepita dalla L.r. 48/91 e s.m.i.;

VISTO gli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 446/97 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

VISTO l'art. 50 comma 1 della L. 449/1997 che ha attribuito ai Comuni la facoltà di applicare alle proprie entrate l'istituto dell'accertamento con adesione, mediante l'adozione di un regolamento e sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 218/1997;

CONSIDERATO che:

- ◇ l'istituto dell'accertamento con adesione strumento utile e opportuno per definire le entrate dovute e per prevenire le relative controversie;
- ◇ uno degli elementi più caratteristici dell'accertamento con adesione è quello dell'istituzionalizzazione del contraddittorio, considerato dal legislatore uno dei mezzi più qualificanti per attribuire maggiore efficacia all'accertamento tributario, mediante l'istituto dell'invito a comparire;
- ◇ l'obiettivo specifico delle nuove disposizioni è quello di impedire l'insorgere della lite anche attraverso l'abbattimento consistente delle sanzioni previste per ciascun tributo;

VISTO il D. Lgs. 218 del 19/06/1997;

VISTO il D. L. 185 del 29/11/2008 convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2;

VISTO lo Statuto Comunale;


VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera Consiglio Comunale n. 59 del 07/10/1997;

RITENUTO che sussistono i motivi di urgenza per l'adozione della presente determinazione;

### PROPONE

- di approvare il Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali mediante il procedimento di accertamento con adesione di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio finanziario e al Servizio di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa  
Economico Finanziaria  
Dr. Indelicato Domenico



**COMUNE DI REALMONTE**  
(Provincia di Agrigento)

Allegato alla proposta

**REGOLAMENTO**  
per l'applicazione ai tributi comunali  
**DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

## INDICE

ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

ARTICOLO 2 - Ambito e applicazione dell'istituto

ARTICOLO 3 - Attivazione del procedimento di definizione

ARTICOLO 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

ARTICOLO 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

ARTICOLO 6 - Effetti dell'invito a comparire

ARTICOLO 7 - Atto di accertamento con adesione

ARTICOLO 8 - Perfezionamento della definizione

ARTICOLO 9 - Effetti della definizione

ARTICOLO 10 - Riduzione delle sanzioni

ARTICOLO 11 - Norme finali e transitorie

## Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali.

## Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n° 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

## Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

## Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo con lettera raccomandata, o via fax o telematica, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

## Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito telefonico, a mezzo raccomandata con R.R. o consegnandola direttamente all'Ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'articolo 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.
5. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia già in precedenza invitato a concordare con successivo esito negativo.

## Art. 6 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

## Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

## Art. 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

4. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a Euro 3.000,00 è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali. Il mancato pagamento anche di una sola rata fa decadere dal diritto al pagamento rateale delle restanti rate.

#### Art. 9 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima, e sempreché sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno Euro 100,00.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo per <sup>la</sup> efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

#### Art. 10 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un terzo qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, a condizione che il contribuente abbia accettato l'accertamento, mediante presentazione all'Ufficio tributi comunale di apposita dichiarazione entro 60 giorni dalla notifica del relativo avviso, la riduzione ad un terzo delle sanzioni sulle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.

5. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per omesso o tardivo pagamento, nonché quelle per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e/o quelle concernenti la mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti di cui all'articolo 4, comma 2, formulati dal Comune.

Art. 11 - Norme finali e transitorie

*emenda ex*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

2. L'istituto suddetto è applicabile con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

3. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.

ALL' UFFICIO TRIBUTI  
DEL COMUNE di REALMONTE

OGGETTO: Istanza di accertamento con adesione.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Cod. fisc. \_\_\_\_\_

recapito telefonico \_\_\_\_\_

(oppure)

Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ recapito telefonico \_\_\_\_\_

cod. fisc. \_\_\_\_\_

in persona del sottoscritto legale rappresentante \_\_\_\_\_

cod. fisc. \_\_\_\_\_

PREMESSO

- che in data \_\_\_\_\_, da parte di codesto Comune, è stato notificato avviso di accertamento relativo al tributo \_\_\_\_\_ e per il periodo \_\_\_\_\_, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4 Regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione;
- che non è stato ancora impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;
- che il termine per l'impugnazione è ancora pendente;

PRESENTA

Istanza di accertamento con adesione ex art. 5 del Regolamento predetto, affinché codesto Ufficio, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente istanza, voglia formulare l'invito a comparire per la eventuale definizione in contraddittorio del sopracitato avviso di accertamento.

(luogo e data) \_\_\_\_\_ (firma) \_\_\_\_\_

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.r. n. 48/91 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio  
Economico - Finanziario  
Indelicato dr. Domenico

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico – Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.r. n. 48/91 e s.m.i.

*Accettato  
Per*

Il Responsabile del Servizio  
Economico – Finanziario  
Indelicato Dr. Domenico

**COMUNE DI REALMONTE**  
(Provincia di Agrigento)

Versione definitiva approvata dal Consiglio

**REGOLAMENTO**  
per l'applicazione ai tributi comunali  
**DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

## INDICE

ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

ARTICOLO 2 - Ambito e applicazione dell'istituto

ARTICOLO 3 - Attivazione del procedimento di definizione

ARTICOLO 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

ARTICOLO 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

ARTICOLO 6 - Effetti dell'invito a comparire

ARTICOLO 7 - Atto di accertamento con adesione

ARTICOLO 8 - Perfezionamento della definizione

ARTICOLO 9 - Effetti della definizione

ARTICOLO 10 - Riduzione delle sanzioni

ARTICOLO 11 - Norme finali e transitorie

## Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali.

## Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n° 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

## Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

## Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo con lettera raccomandata, o via fax o telematica, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

#### Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito telefonico, a mezzo raccomandata con R.R. o consegnandola direttamente all'Ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'articolo 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.
5. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia già in precedenza invitato a concordare con successivo esito negativo.

#### Art. 6 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

#### Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

#### Art. 8 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

4. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a Euro 3.000,00 è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali. Il mancato pagamento anche di una sola rata fa decadere dal diritto al pagamento rateale delle restanti rate.

#### Art. 9 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima, e sempreché sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno Euro 100,00.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

#### Art. 10 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un terzo qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, a condizione che il contribuente abbia accettato l'accertamento, mediante presentazione all'Ufficio tributi comunale di apposita dichiarazione entro 60 giorni dalla notifica del relativo avviso, la riduzione ad un terzo delle sanzioni sulle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.

5. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per omesso o tardivo pagamento, nonché quelle per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e/o quelle concernenti la mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti di cui all'articolo 4, comma 2, formulati dal Comune.

#### Art. 11 - Norme finali e transitorie

1. L'istituto suddetto è applicabile con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

2. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.

ALL' UFFICIO TRIBUTI  
DEL COMUNE di REALMONTE

OGGETTO: Istanza di accertamento con adesione.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Cod. fisc. \_\_\_\_\_

recapito telefonico \_\_\_\_\_

(oppure)

Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ recapito telefonico \_\_\_\_\_

cod. fisc. \_\_\_\_\_

in persona del sottoscritto legale rappresentante \_\_\_\_\_

cod. fisc. \_\_\_\_\_

PREMESSO

- che in data \_\_\_\_\_, da parte di codesto Comune, è stato notificato avviso di accertamento relativo al tributo \_\_\_\_\_ e per il periodo \_\_\_\_\_, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4 Regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione;
- che non è stato ancora impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;
- che il termine per l'impugnazione è ancora pendente;

PRESENTA

Istanza di accertamento con adesione ex art. 5 del Regolamento predetto, affinché codesto Ufficio, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente istanza, voglia formulare l'invito a comparire per la eventuale definizione in contraddittorio del sopracitato avviso di accertamento.

(luogo e data) \_\_\_\_\_ (firma) \_\_\_\_\_

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'O.R.EE.LL. approvato con. L.R.15/3/1963, n 16 e s.m.i, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Dott. Antonino Sciarrone

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Sig. ra Alessandra Rita Monachino

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Pietro Rizzo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

UFFICIO DI SEGRETERIA

che il presente provvedimento è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio online istituito sul sito istituzionale del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69.

Attesta che entro i superiori termini non è pervenuto a questo ufficio di Segreteria alcuna osservazione e/o opposizione avverso al presente provvedimento.

Attesta, altresì, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i., che lo stesso in pari data e per la stessa durata è stato affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale (art.11, comma 1, L.R. n. 44/91 ).

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

Attesta

Che la presente che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i., essendo stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_, come previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

**è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_**

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Pietro Rizzo

